



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO  
"C. BATTISTI"**

Via Costa n. 7 – 73100 LECCE ☐ 0832 306016 - 0832 276941

e-mail: [lee00100c@istruzione.it](mailto:lee00100c@istruzione.it) –

[lee00100c@pec.istruzione.it](mailto:lee00100c@pec.istruzione.it)

[www.battistilecce.edu.it](http://www.battistilecce.edu.it)

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI COLLEGIALI  
IN MODALITÀ TELEMATICA**

**Premessa**

Il presente documento intende regolamentare lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica anche nell'ottica della "dematerializzazione" della Pubblica Amministrazione come da Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217.

La possibilità di svolgere le riunioni in modalità telematica, peraltro già introdotta dal D.lg. n. 85/2005, Codice dell'amministrazione digitale, in particolare agli articoli 4 e 12, viene evidenziata, in relazione all'Emergenza CoVid-19, dal DL 23 febbraio 2020 n. 6, dai successivi DPCM, dalle Note Ministeriali ad esso collegate e dalla recente Legge n.27 del 24 aprile 2020.

**Art. 1- Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi collegiali dell' istituto "Cesare Battisti "di Lecce (Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Consigli di Classe/Sezione, Interclasse/intersezione , gruppi coordinamento dei dipartimenti di discipline) ai sensi della Legge n.27 del 24 aprile 2020 che all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali" comma 2-bis prevede che "le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297". Tale regolamento disciplina lo svolgimento di riunioni in modalità telematica di altri gruppi di lavoro come da Funzionigramma di istituto in applicazione dell'art. 12 D.lg. n. 85/2005.

**Art. 2 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, per "sedute telematiche", nonché per "riunioni in modalità telematica" si intendono le riunioni degli Organi Collegiali/ gruppi di lavoro di cui all'art.1 per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo/gruppo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, oppure che tutti i componenti partecipino da luoghi diversi, con sede d'incontro virtuale, esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di tool o piattaforme residenti nel Web.

**Art. 3 - Requisiti tecnici minimi**

1. La partecipazione a distanza alle riunioni collegiali presuppone la disponibilità di

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA**

(deliberato dal Collegio dei Docenti in data 14 settembre 2021 con delibera n.14

e approvato dal Consiglio di Circolo del 16 settembre 2021 con delibera n. 189)

Allegato al Regolamento di Istituto a.s. 2021/2022

strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2 Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la stessa possibilità di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) scambio di documenti;
- d) votazione;
- e) approvazione del verbale.

3 Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza (ad esempio utilizzazione di piattaforme ministeriali Weschool- Google Suite- Google Meet)

#### **Art. 4 - limitazioni**

1. La riunione telematica può essere utilizzata dagli Organi Collegiali per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali gli stessi non abbiano deciso di riservarsi la discussione collegiale in presenza.

2. La riunione telematica viene utilizzata come unica modalità di convocazione in caso di emergenze gravi, che impediscono la presenza fisica delle persone, totalmente indipendenti dalla volontà dei singoli componenti degli stessi.

3. Non è ammessa la discussione di punti che prevedono una votazione a scrutinio segreto attraverso videoconferenza (ad esempio elezione di persone).

#### **Art. 5 – Convocazione**

1. La convocazione delle riunioni collegiali in modalità telematica, deve essere inviata dal Dirigente tramite l'Ufficio di Segreteria, a tutti i componenti dell'organo/gruppo almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza/incontro, tramite posta elettronica all'indirizzo mail istituzionale di ogni docente/componente. In caso di urgenza i tempi di preavviso possono essere ridotti, ma non inferiori a ventiquattro ore.

2. La convocazione di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica.

3. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico utilizzato nella modalità a distanza.

4. La convocazione dovrà indicare se trattasi di seduta straordinaria.

#### **Art. 6– Svolgimento delle sedute OO.CC.**

1. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

2. La seduta deve ritenersi svolta nel luogo dove si trovano il Dirigente Scolastico/Presidente e il Segretario, normalmente in uno dei locali dell'Istituzione scolastica. In caso di emergenze, totalmente indipendenti dalla volontà dei singoli, Presidente e Segretario parteciperanno alla riunione con le medesime modalità dei docenti partecipanti.

3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici avvalendosi di idonei metodi di lavoro collettivo che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, la segretezza.

4. La registrazione della presenza, che vale come firma, avviene direttamente dal sistema di video-conferenza utilizzato, che permette di registrare le persone presenti all'interno di una videoconferenza, l'ora di ingresso e quella di uscita.

5. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
6. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro giorno.
7. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti richiesti per l'adunanza ordinaria:
  - a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'o.d.g.;
  - b) partecipazione della maggioranza dei convocati (quorum costitutivo). Ai fini della determinazione del predetto quorum costitutivo, dal numero dei componenti l'organo si sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;
  - c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum deliberativo) acquisita attraverso la funzione del canale telematico utilizzato;
  - d) la manifestazione del voto deve avvenire attraverso funzioni telematiche in grado di annotare data e ora della votazione. La manifestazione di voto, durante la seduta, verbalizzata in tempo reale dal segretario, avviene secondo la seguente modalità: si assume come favorevole l'opinione di tutti coloro che non manifestano parere contrario o che dovessero astenersi. Il voto contrario e quello di astensione devono essere espressi chiaramente all'interno della Chat del sistema di video-conferenza utilizzato, rispettivamente attraverso la formula: "contrario", "astenuto".

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

8. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
9. Nel corso delle sedute potranno essere individuati dal Presidente/Dirigente un docente facente funzione di moderatore della chat, che darà l'autorizzazione ad intervenire, e un docente che si occuperà di seguire il processo di votazione. Gli interventi potranno essere prenotati esclusivamente mediante l'utilizzo di estensioni/chat.

#### **Art. 7 – Svolgimento delle riunioni di commissioni/gruppi di lavoro**

1. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
2. La riunione deve ritenersi svolta nel luogo dove si trovano il Dirigente Scolastico/Presidente/Coordinatore/Responsabile e il Segretario, normalmente in uno dei locali dell'Istituzione scolastica. In caso di emergenze, totalmente indipendenti dalla volontà dei singoli, il Dirigente Scolastico/Presidente/Coordinatore/Responsabile e il Segretario parteciperanno alla riunione con le medesime modalità degli altri componenti.
3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici avvalendosi di idonei metodi di lavoro collettivo che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, la segretezza.

#### **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI COLLEGIALI IN MODALITA' TELEMATICA**

(deliberato dal Collegio dei Docenti in data 14 settembre 2021 con delibera n.14  
e approvato dal Consiglio di Circolo del 16 settembre 2021 con delibera n. 189)

Allegato al Regolamento di Istituto a.s. 2021/2022

4. La registrazione della presenza, che vale come firma, avviene direttamente dal sistema di video-conferenza utilizzato, che permette di registrare le persone presenti all'interno di una videoconferenza, l'ora di ingresso e quella di uscita.

6. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, la riunione dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro giorno

Per eventuale ricorso a voto si applica quanto disciplinato dall'art. 6 del presente regolamento.

#### **Art. 8 - Verbale delle riunioni**

1. Nel verbale, oltre a quanto previsto dalle normative sugli OO.CC. della Scuola, deve essere riportata la modalità di svolgimento della seduta.
2. Il verbale della seduta Collegiale, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, a tutti i componenti l'organo e sarà oggetto di deliberazione nella successiva riunione.
3. Il verbale delle riunioni delle commissioni/gruppi di lavoro sarà trasmesso a cura del verbalizzante agli uffici di segreteria in modalità telematica.

#### **Art. 9 - Privacy**

Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato estrarre e/o diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti in videoconferenza. La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e dell'immagine di altre persone, comportano responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori.

#### **Art. 10 - Esclusioni**

Non sono ammesse le riunioni telematiche delle commissioni delle gare di appalto di lavori e acquisizioni di beni e servizi che non possano svolgersi interamente su piattaforme telematiche.

#### **Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali**

Una volta approvato, il Regolamento entra immediatamente in vigore e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.

L'integrazione e/o il rinnovo dello stesso avverranno sulla base di eventuali indicazioni ministeriali o comunque dopo tre anni dall'entrata in vigore.